

**BANCA CARIGE**

Foglio Informativo a disposizione della clientela ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

FA1

1/4

SM n. 31/2019

Aggiornato al 1/10/2019

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Carige S.p.A.
 Via Cassa di Risparmio, 15 - 16123 Genova
 Tel. centralino 0105791 - Fax 0105794000 - C.P. 897 Genova
 Internet: www.carige.it - email: carige@carige.it - Telegr.: Carigebank - Cod. SWIFT: Crgeitgg
 Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6175.4 - Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 6175 - Iscrizione Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 03285880104 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 77 88 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 036
Rapporti con Azionisti Carige: numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)
Informazioni ai clienti: numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) - email: carigehelpdesk@carige.it
Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 000 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

**Cessioni di crediti d'impresa
"Factoring"****CHE COS'È**

Il factoring è un rapporto a carattere continuativo mediante il quale il cliente (fornitore), in genere un'impresa, effettua la cessione - secondo forme giuridiche apposite - dei propri crediti commerciali alla banca (Factor) che provvede, all'esecuzione delle seguenti prestazioni: gestione dei crediti, finanziamento tramite pagamento anticipato in tutto o in parte del corrispettivo dei crediti ceduti, assunzione del rischio a fronte dell'insolvenza del debitore.
 Le operazioni di factoring possono avvenire con accredito alla scadenza ovvero con accredito anticipato nel qual caso la banca mette a disposizione del cliente una percentuale dell'importo dei crediti trattenendo la differenza a garanzia di eventuali rese di merci o contestazioni e degli interessi maturati sulle anticipazioni stesse.
 Il fornitore deve sottoporre al factor l'elenco della propria clientela e dei relativi crediti; spetta al factor, terminate le procedure di valutazione dei rischi, la facoltà di scelta dei debitori ceduti, nonché stabilire, anche pro quota, per singolo credito, le modalità di effettuazione dell'operazione.

RISCHI

Nella cessione del credito "pro solvendo" il fornitore cedente mantiene il rischio di solvibilità del debitore ceduto e pertanto può essere chiamato alla restituzione delle somme ricevute a titolo di anticipo sui crediti ceduti in caso di mancato pagamento alla scadenza.

Nella cessione del credito "pro soluto" il rischio di solvibilità è a carico del cessionario.

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Per le condizioni del conto corrente sul quale il contratto sia eventualmente appoggiato, cfr. foglio informativo CC0.

Tasso nominale annuo (per le operazioni di anticipo dei crediti ceduti): sia in caso di addebito posticipato con capitalizzazione trimestrale:


- **9,750%** per linee di credito con massimale di importo pari o superiore a 20.000,00 euro (minimo concedibile) e fino a 50.000,00 euro;
- **7,250%** per linee di credito con massimale di importo superiore a 50.000,00 euro.

TEG (tasso effettivo globale): variabile in relazione all'importo, al tasso ed alle spese (istruttoria e spese di tenuta conto) e comunque mai superiore al limite imposto dalla Legge n. 108/1996 "Prevenzione usura":

- per operazioni sino a euro 50.000: **10,4250%**
- per operazioni oltre euro 50.000: **7,3250%**



Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca www.gruppocarige.it.



Condizioni particolari

Operazioni di factoring garantite da Consorzi fidi non vigilati da Banca d'Italia.

Tasso nominale annuo:

- ❖ pari alla somma di una componente fissa (spread): max. 8,45% per Factoring pro solvendo crediti maturati, max. 8,45% per Factoring pro solvendo crediti maturandi
- ❖ una componente variabile pari al tasso medio del mese dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi (calcolato sul numero di giorni di calendario effettivamente trascorsi con divisore 360), rilevato giornalmente alle ore 11 (ora dell'Europa Centrale) dal Comitato di Gestione dell'Euribor e diffuso dal Circuito Bloomberg (o dal sistema che eventualmente potrà sostituire tale metodo di diffusione telematica) e di norma pubblicato su "Il Sole 24 Ore", relativo al mese precedente il trimestre solare;

Valore del parametro di riferimento per il trimestre in corso:

-0,419% (stesso parametro utilizzato per l'apertura di credito ipotecaria in conto corrente, cfr. foglio AC2)

Per le altre condizioni si applicano le misure standard.

Condizioni particolari

Operazioni di factoring garantite da Consorzi fidi vigilati da Banca d'Italia e dalla Garanzia Diretta del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della Legge 662/96.

Tasso nominale annuo:

- ❖ pari alla somma di una componente fissa (spread): max. 8,10% per Factoring pro solvendo crediti maturati, max. 8,10% per Factoring pro solvendo crediti maturandi
- ❖ una componente variabile pari al tasso medio del mese dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi (calcolato sul numero di giorni di calendario effettivamente trascorsi con divisore 360), rilevato giornalmente alle ore 11 (ora dell'Europa Centrale) dal Comitato di Gestione dell'Euribor e diffuso dal Circuito Bloomberg (o dal sistema che eventualmente potrà sostituire tale metodo di diffusione telematica) e di norma pubblicato su "Il Sole 24 Ore", relativo al mese precedente il trimestre solare;

Valore del parametro di riferimento per il trimestre in corso:

-0,419% (stesso parametro utilizzato per l'apertura di credito ipotecaria in conto corrente, cfr. foglio AC2)

Per le altre condizioni si applicano le misure standard.

Criterio di capitalizzazione: anno civile

Misura degli interessi di mora: maggiorazione di tre punti sul tasso applicato

Spese istruttoria pratica fornitore: 0,15% minimo EURO 120,00 massimo EURO 500,00

Spese istruttoria pratica debitore: EURO 100,00 per ciascun nominativo

Spesa di tenuta conto: EURO 75,00 per estratto conto trimestrale

Spese bonifico: EURO 6,00 per ogni bonifico

Spese di richiesta copia documento: EURO 6,00 a copia

Spese di invio comunicazioni: EURO 10,00 cadauna (cad. trimestrale)

COMMISSIONI SULL'IMPORTO DEI CREDITI CEDUTI

"PRO-SOLVENDO":

- incasso oltre 120 gg data fattura: 0,70%
- incasso oltre 75 gg ed entro 120 gg data fattura: 0,60%
- incasso entro 75 gg data fattura: 0,50%

"PRO-SOLUTO":


- incasso oltre 120 gg data fattura: 1,50%
- incasso oltre 75 gg ed entro 120 gg data fattura: 1,30%
- incasso entro 75 gg data fattura: 1,10%

FACTORING MATURITY – DILAZIONE DEI PAGAMENTI

Il Factoring Maturity è l'operazione di factoring con la quale la **Banca** prevede il pagamento del corrispettivo della cessione (il valore nominale dei crediti oggetto di cessione) al **Fornitore/cedente** ad una data prefissata di comune accordo (**c.d. data di accredito maturity**) tra il cedente stesso e la Banca. Tale corrispettivo potrà essere oggetto di compensazione per le somme eventualmente anticipate dal cessionario al cedente prima della sopra menzionata "data di accredito maturity".

La data di accredito maturity può coincidere con quella di scadenza dei crediti ceduti oppure può essere successiva. La Banca pratica un'ulteriore dilazione, a titolo oneroso, al **Debitore** ceduto (generalmente 30/60 giorni).

Gli interessi concordati per il periodo successivo alla "maturazione" (scadenza della fattura/data di accredito maturity) passano dal "Conto in attesa di maturazione" in carico al **Fornitore/cedente** al "Conto Maturato" in carico al **Debitore** ceduto.

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

- **commissione di factoring: 0,700%** flat, applicata in occasione di ogni dilazione accordata e calcolata sull'ammontare dei crediti di volta in volta dilazionati
 - **interessi di dilazione** al tasso annuo del:
 - **9,750%** per linee di credito con massimale di importo pari o superiore a 20.000,00 euro (minimo concedibile) e fino a 50.000,00 euro;
 - **7,250%** per linee di credito con massimale di importo superiore a 50.000,00 euro
- con capitalizzazione trimestrale posticipata anche in ragione di frazione di mese, decorrenti dalla data del pagamento al fornitore del corrispettivo dei singoli crediti ceduti sino alla data di effettivo pagamento da parte del debitore degli stessi e comunque entro il termine dilazionato.
- **per ogni comunicazione:** euro 10,00
- Tasso nominale annuo** (per le operazioni di anticipo dei crediti ceduti): addebito posticipato con capitalizzazione trimestrale:
- **9,750%** per linee di credito con massimale di importo pari o superiore a 20.000,00 euro (minimo concedibile) e fino a 50.000,00 euro;
 - **7,250%** per linee di credito con massimale di importo superiore a 50.000,00 euro.

COMMISSIONE SU FATTURE CEDUTE (c.d. Handling)

EURO 7,50 per ciascuna fattura
o, in alternativa
EURO 20,00 quale importo forfetario per presentazione

SPESE

EURO 5,50 per ciascun effetto o ricevuta;
EURO 5,50 per ciascun effetto richiamato;
EURO 5,50 per ciascun effetto o documento insoluto;
EURO 5,50 per ciascuna richiesta d'esito effetti.

Oltre al rimborso di tutte le commissioni e spese reclamate da soggetti terzi (fra cui anche altre banche) in relazione ai servizi richiesti o effettuati nell'interesse del fornitore stesso.

VALUTE**Valuta bonifici a favore del cedente:**

compensazione della valuta applicata al versamento in conto corrente.

Valuta incassi:

- Incassi effettuati a mezzo effetti, ricevute bancarie e altri mezzi di incasso salvo "buon fine":
 - A scadenza su Ri.Ba domiciliate sulla banca valuta compensata;
 - A scadenza su Ri.Ba domiciliate su altre banche 1 gg. lavorativo;
 - Incassi pervenuti a mezzo bonifico bancario: 1 gg.lavorativo;
 - Incassi pervenuti a mezzo assegni bancari/circolari su piazza: 3 gg.lavorativi;
 - Incassi pervenuti a mezzo assegni bancari/circolari fuori piazza: 3 gg.lavorativi;
- Tutto quanto precede oltre all'I.V.A., ove applicabile.

RECESSO E RECLAMI**Durata - recesso**

Il contratto ha durata indeterminata, è facoltà delle parti recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. senza obbligo di motivazione e di preavviso.

Risoluzione

Il Factor può risolvere il contratto dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata in caso di violazione di uno degli obblighi previsti sopra riportati.

Tempi massimi di chiusura: 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Gestione Reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; e-mail reclami@carige.it, posta certificata reclami@pec.carige.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di adire l'Autorità Giudiziaria e fermo restando quanto disposto dal D.L. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) in materia di mediazione obbligatoria, può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Eventuali informazioni per sapere come rivolgersi all'ABF e conoscere l'ambito della sua competenza possono essere ottenute sui siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.gruppocarige.it, o richieste presso le filiali della Banca d'Italia o presso le filiali della Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti www.conciliatorebancario.it e www.gruppocarige.it o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

**LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**

Fornitore: (ovvero **creditore**, o **cedente**) è colui che si impegna a trasferire alla società di factoring i propri crediti.

Factor: ovvero **cessionario**, o **società di factoring** (nel nostro caso la Banca) è il soggetto che acquista i crediti dal creditore.

Debitore: persona fisica o giuridica, italiana o straniera, privata o pubblica che sia tenuta ad effettuare un pagamento al fornitore in dipendenza di contratti relativi al trasferimento di beni o alla prestazione di servizi.

Crediti di impresa: rappresentano i crediti pecuniari presenti o futuri che il fornitore deve ricevere dal debitore in pagamento di beni o servizi o a titolo diverso.

Cessione: rappresenta il negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce al Factor i propri crediti d'impresa esistenti e futuri.

Pro solvendo: è la cessione del credito in cui il fornitore mantiene il rischio di insolvenza del debitore;

Pro soluto: è la cessione del credito in cui il fornitore trasferisce al cessionario il rischio di insolvenza del debitore.

Corrispettivo della cessione: valore corrisposto dal Factor al fornitore al netto degli importi trattenuti a qualsiasi titolo dal debitore

Compensi: quanto dovuto dal fornitore al Factor

Conti Correnti: indica i conti correnti bancari nei quali sono registrate le operazioni contabili relative al rapporto di factoring.

Spese tenuta conto: le spese percepite per la gestione del conto (diverso dal conto corrente ordinario) sul quale sono annotate le movimentazioni relative al rapporto.

Spese di istruttoria: le spese sostenute dalla Banca per l'esame dell'affidabilità del fornitore e/o del debitore ceduto.

TEG (Tasso effettivo globale): fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere usurario. Le operazioni creditizie sono a tal fine ripartite in categorie omogenee (le categorie di crediti al consumo - crediti finalizzati, crediti a rotazione o *revolving*, prestiti personali, la cessione del quinto dello stipendio - e anche altre categorie di rapporti creditizi), e, all'interno delle singole categorie omogenee, suddivise per classi di importo.

Sono inclusi nel TEG:

- 1) **le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento** (per il factoring le spese di "istruttoria cedente")
- 2) **le spese di chiusura della pratica** (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale"), **le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi**, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica
- 3) **le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti** anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, **le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione**
- 4) **il costo dell'attività di mediazione** svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente
- 5) **le spese per assicurazioni o garanzie** intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente
- 6) **le spese per servizi accessori**, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali)
- 7) **gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali** e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato
- 8) **la commissione di massimo scoperto** laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti
- 9) **ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.**

Sono esclusi:

- a) **le imposte e tasse**
- b) **le spese notarili** (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing)